Pubblicato il 31/10/2019

N. 00670/2019 REG.PROV.COLL. N. 00072/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 72 del 2019, proposto da Ceschini Matteo e Porfiri Matteo, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Santucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Corridonia, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Medori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Flamini Marco, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione della sua esecuzione,

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 30 novembre 2018, avente ad oggetto "Approvazione regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari", pubblicata all'Albo pretorio in data 22 dicembre 2018;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corridonia;

Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2019 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, entrambi consiglieri comunali di minoranza del Comune di Corridonia, con la qualifica di "capigruppo", rispettivamente, del gruppo consiliare "Corridonia Domani" e del gruppo consiliare "Corridonia Futura", impugnano il provvedimento indicato in epigrafe, lamentandone l'illegittimità sotto distinti profili.

In particolare gli stessi, dopo aver evidenziato che la loro legittimazione a ricorrere, in quanto consiglieri comunali, discenderebbe dal fatto che è in discussione la legittimità del regolamento che disciplina il funzionamento dell'organo di cui fanno parte, con ripercussioni sull'esercizio delle funzioni e delle prerogative connesse all'incarico ricoperto, lamentano lacune e irregolarità nell'*iter* che ha condotto all'approvazione del regolamento in questione, nonché la violazione di talune disposizioni del d.lgs. n. 267 del 2000 (di seguito anche TUEELL) che andrebbero ad incidere sulla legittimità di singole norme regolamentari (nello specifico, artt. 18, 21, 22, 34, 44 e 53). Si è costituito in giudizio, per resistere, il Comune di Corridonia, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del gravame sotto il profilo del difetto di legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti, in virtù del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare le delibere dell'organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale, atteso che, di regola, il giudizio amministrativo non è aperto alle

controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, essendo invece diretto a risolvere controversie intersoggettive. Pertanto, detta legittimazione dei consiglieri comunali rimane circoscritta alle sole ipotesi di lesione della loro sfera giuridica (che, nella specie, sarebbe insussistente), mentre negli altri casi non si differenzia da quella della generalità dei cittadini. A sostegno dei propri assunti il Comune cita diversa giurisprudenza.

Nel merito, il medesimo ente deduce l'infondatezza del gravame e ne chiede il rigetto.

Alla camera di consiglio del 20 marzo 2019 i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda cautelare in vista della fissazione, a breve, di una udienza per la trattazione del merito. Quest'ultima è stata fissata e celebrata alla data del 3 luglio 2019, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il Collegio reputa fondata l'eccezione di inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti.

Questi ultimi, invero, agendo nella loro qualità di consiglieri comunali di minoranza, formulano censure che attengono al contenuto della delibera consiliare impugnata e non lamentano vizi incidenti in via diretta sull'esercizio delle loro facoltà e delle loro prerogative di consiglieri. E' principio pacifico, infatti, quello secondo cui il singolo consigliere comunale è legittimato ad agire nei confronti dell'ente a cui appartiene unicamente nell'ipotesi in cui i vizi denunciati si sostanzino nella lesione del diritto all'ufficio, quindi con riguardo a profili che attengono all'esercizio della carica di consigliere comunale e che siano direttamente impeditivi o lesivi delle funzioni consiliari (ex multis, TAR Veneto, sez. I, 21 marzo 2017, n. 285; TAR Campania Napoli, sez. I, 7 marzo 2016, n. 1210; TAR Piemonte, sez. I, 4 dicembre 2015, n. 1707; Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2014 n. 3446; id., sez. VI, 7 febbraio 2014 n. 593). La giurisprudenza ha altresì enucleato taluni casi esemplificativi in cui sussiste la legittimazione ad agire del consigliere comunale, ossia quelli in cui i vizi dedotti attengano: a) alle erronee modalità di convocazione dell'organo consiliare; b) alla violazione dell'ordine del giorno; c) all'inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, alla preclusione in tutto o in parte dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito.

Sebbene si tratti di una casistica non esaustiva, da essa è possibile tracciare il *genus* degli atti impugnabili dai consiglieri comunali: deve trattarsi, cioè, di atti che determinano in via concreta ed immediata la lesione delle funzioni e delle prerogative connesse all'incarico elettivo, non essendo ammissibile l'impugnazione di provvedimenti da cui non derivano dette compromissioni, anche qualora essi non corrispondano allo schema normativamente previsto.

- 2.1. La medesima giurisprudenza ha anche chiarito che il componente dell'organo collegiale per opporsi alle presunte illegittimità che, a suo giudizio, possono inficiare l'atto deliberando può avvalersi sia della discussione e del dibattito politico, sia del voto, sia, infine, dei mezzi di controllo esterno riservati dalle leggi alle minoranze; se fosse consentito, invece, ai consiglieri stessi di impugnare le delibere dell'organo solo perché affette da un qualunque vizio di legittimità, seppure non lesivo del loro diritto all'effettivo espletamento del mandato ricevuto dagli elettori, si finirebbe con il trasporre in sede giurisdizionale la fisiologica dialettica fra le forze politiche rappresentate nell'organo stesso.
- 2.2. Applicando i suesposti principi al caso in esame, può affermarsi che i ricorrenti, agendo quali consiglieri di minoranza, non hanno denunciato vizi della deliberazione impugnata direttamente incidenti sul munus publicum da loro stessi esercitato; le deduzioni articolate nel ricorso non riguardano, infatti, effettive violazioni di attribuzioni e prerogative proprie dello status di consigliere comunale, ovvero vizi procedurali concretamente lesivi dello jus ad officium, ma vizi dell'atto approvato sostanzialmente riconducibili alla violazione di legge e all'eccesso di potere, solo potenzialmente ed eventualmente lesivi dell'esercizio delle loro funzioni e prerogative consiliari, i quali avrebbero dovuto essere più propriamente discussi in seno al dibattito politico e non in sede giurisdizionale.

3. Da quanto innanzi esposto, consegue la declaratoria di inammissibilità del presente ricorso.

4. In ragione delle peculiarità del caso concreto, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Tommaso Capitanio, Consigliere

Simona De Mattia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Simona De Mattia IL PRESIDENTE Sergio Conti

IL SEGRETARIO